IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto *(Seguito dell'esame e rinvio)* 96

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Nuovo Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto . 99

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di rappresentanti di Ferrovie dello Stato s.p.a. in ordine ai profili connessi al tema al tema della logistica integrata nel servizio ferroviario 99

SEDE CONSULTIVA:

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Nuovo testo unificato C. 5736 – Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Esame e rinvio)* 99

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la sicurezza della navigazione e l'ammodernamento del naviglio. C. 3528 Lion, C. 4104 Duca, C. 4362 Iannuccilli, C. 4775 Gibelli e C. 4816 Rosato 101

ATTI DEL GOVERNO:

Nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto. Atto n. 497 *(Esame e rinvio)* 101

AVVERTENZA 104

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2005. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Federico Bricolo.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Nuovo testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2005.

Giorgio BORNACIN, *presidente*, ricorda che la IX Commissione ha avviato, nelle precedenti sedute, l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati al testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione. Peraltro, tenuto conto della particolare complessità delle proposte emendative presentate e dell'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo, propone – come convenuto dell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di

procedere all'esame degli emendamenti nell'ambito del Comitato ristretto. Al termine dei lavori del Comitato potrà così essere definito un nuovo testo unificato da sottoporre all'attenzione della Commissione per il seguito dell'esame in sede referente.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), *relatore*, ricorda come di recente abbia avuto luogo una riunione informale tra i gruppi, di carattere programmatica rispetto ai lavori della Commissione, nel corso della quale è stato ribadito l'interesse di tutti allo svolgimento di un lavoro sinergico sul testo unificato in titolo, oltre che su altri provvedimenti all'esame della Commissione.

In questa fase, auspica pertanto che sia possibile individuare un approccio metodologico che consenta di individuare le proposte emendative su cui vi è maggiore convergenza da parte della Commissione – anche ulteriori rispetto a quelle già presentate – tenendo conto delle diverse sensibilità ed esigenze presenti sui temi oggetto del provvedimento.

Per proseguire lungo tale direzione è tuttavia necessaria una particolare chiarezza da parte di tutti i gruppi, essendo ormai la Commissione impegnata da lungo tempo sull'esame delle proposte di legge in titolo.

Ettore ROSATO (MARGH-U) conferma quanto già sostenuto nelle diverse sedi, anche di tipo informali, che si sono tenute in precedenza ed esprime il proprio consenso rispetto a quanto segnalato dal relatore nella seduta di oggi per quanto concerne gli aspetti di metodo. Al riguardo, ritiene adeguato a questa specifica fase di esame del provvedimento istituire un comitato ristretto per valutare gli aspetti emendativi utili, in particolare, ad uno snellimento del testo unificato che accolga le istanze provenienti dai rappresentanti dalle regioni, degli enti locali e dagli operatori interessati dalle singole disposizioni.

In questa fase è indispensabile inoltre acquisire elementi chiari da parte del rappresentante del Governo per quanto concerne i profili delle disponibilità finanziarie, su cui finora non vi sono state risposte.

Franco RAFFALDINI (DS-U) ritiene che la situazione consenta di raggiungere punti di accordo, auspicando comunque che non vi siano eccessivi irrigidimenti o posizioni fortemente pregiudiziali rispetto all'esame di ulteriori provvedimenti di competenza della Commissione.

Premessa, pertanto, la non sussistenza di aspetti preclusivi per il prosieguo dell'esame del testo unificato, fa presente che l'eventuale battuta d'arresto è stata determinata, in passato, sia da una non condivisione da parte dell'opposizione rispetto a taluni aspetti di fondo del provvedimento, sia dalla mancata coesione all'interno della stessa maggioranza in ordine ad alcuni aspetti, come è emerso anche nel corso dell'ultima seduta di esame degli emendamenti. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda le perplessità espresse dai rappresentanti degli enti locali e di alcune regioni – e, in particolare, della Lombardia – in occasione delle audizioni svolte sul testo unificato che disciplina dettagliatamente, in taluni aspetti, materie rientranti nella competenza esclusiva delle regioni.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che i problemi da risolvere siano sostanzialmente due: le risorse finanziarie occorrenti e la definizione di un quadro normativo certo per un settore che nell'ultimo anno e mezzo ha subito diversi interventi che hanno aggravato lo stato di incertezza già esistente.

Rileva quindi come la preoccupazione di fondo sia quella di aggiungere confusione a confusione: per tali ragioni era stata prospettata da parte del suo gruppo l'opportunità di snellire l'oggetto dell'attuale testo unificato in modo da concentrare il provvedimento sulle parti di competenza statale che attengono alla tutela della concorrenza, individuando possibili intese e convergenze in tale ambito.

Il rischio è infatti a suo avviso – se si persevera con le posizioni finora assunte –

di giungere alla scadenza del 31 dicembre 2005 con un'attesa non risolta. Diversamente, si potrà valutare nell'ambito del comitato ristretto la possibilità di individuare ambiti di convergenza sulle proposte formulate, nella direzione di una forte semplificazione, verificando se vi siano o meno le condizioni per evitare una situazione di blocco a ridosso della scadenza. Ribadisce in ogni modo come sia, a suo avviso, assolutamente imprescindibile individuare forme di finanziamento di lungo periodo per il settore.

Il sottosegretario Federico BRICOLO nel ritenere costruttive le considerazioni svolte nel corso del dibattito concorda sull'opportunità di svolgere un serio confronto nell'ambito del comitato ristretto andando verso una velocizzazione dell'*iter* di esame del provvedimento. Ritiene infatti che se vi sarà un approccio costruttivo e di disponibilità da parte di tutta la Commissione si potrà giungere all'approvazione di un importante provvedimento in un settore che ne ha fortemente bisogno.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), *relatore*, ritiene opportuna, in questa fase, una maggiore chiarezza da parte di tutti. Ricorda, infatti, come la riunione informale tra i gruppi abbia avuto luogo al fine di definire un calendario dei lavori della Commissione condiviso e si sia conclusa senza preclusioni aprioristiche da parte di nessuno quanto piuttosto con uno spirito costruttivo. In tale ambito ogni gruppo ha fornito e fornisce i contributi che ritiene opportuni sulla base dei propri intendimenti.

Ricorda, quindi, come questa è, di fatto, la terza volta in cui il provvedimento viene sottoposto all'esame del comitato ristretto, nonostante l'elaborazione di una serie di testi che tenevano conto anche degli emendamenti suggeriti dai gruppi di opposizione che molto spesso ripresentavano poi ulteriori proposte emendative su tali aspetti.

Ritiene quindi necessario che in questa fase il gruppo dei DS esprima con chiarezza la propria posizione, dicendo con chiarezza se vi è o meno l'intenzione di giungere all'approvazione di un testo, evitando in tal modo un ulteriore lavoro inutile a tutta la Commissione. Ciò, nonostante lo spirito fosse quello di individuare regole condivise per un settore che ne ha particolare necessità.

Non concorda inoltre sull'opportunità di affermazioni quali quella di un rischio di aggravamento dello stato di confusione del settore, visto il ruolo istituzionale proprio delle Assemblee legislative in cui crede fermamente.

Ricorda quindi come finora la Commissione abbia lavorato seguendo i due binari della definizione di regole e risorse, risorse che vanno previste in favore di un settore efficiente e ben regolamentato. Rileva altresì come nonostante la questione della definizione delle risorse per il settore sia di fatto ferma dal 1996, questo non abbia impedito di adottare provvedimento di riforma nel 1997 e nel 1999. Non vede pertanto per quali ragioni tale aspetto dovrebbe rappresentare un elemento ostativo in questo momento in cui si vuole arrivare a completare il quadro di norme fondamentali per il settore.

Ribadisce quindi la propria disponibilità a discutere ed approfondire ulteriormente le diverse questioni affrontate nel testo, sempre seguendo l'obiettivo della definizione di un quadro normativo migliore e più chiaro dell'attuale. Per fare questo, tuttavia, serve in questa fase chiarezza da parte di tutti i gruppi sulle modifiche che si intendono proporre al testo unificato. Proprio per tali ragioni riterrebbe più opportuno proseguire l'esame in sede referente, anziché nell'ambito del comitato ristretto, visto il rischio di un nuovo allungamento dei tempi che può rivelarsi, viste le precedenti esperienze, di scarsa utilità.

Ettore ROSATO (MARGH-U) concorda sull'opportunità di evitare dispersioni nel lavoro della Commissione ed esprime la disponibilità a procedere ad un esame conciso ed approfondito nell'ambito del comitato ristretto – che ritiene una sede produttiva di lavoro – nel cui ambito

andranno però necessariamente date risposte alle questioni poste. Ribadisce pertanto la disponibilità del suo gruppo a proseguire nell'*iter* di esame del provvedimento valutandone in tale ambito i contenuti.

Giorgio BORNACIN, *presidente*, ritiene che, alla luce degli interventi svolti, sia possibile individuare un percorso in cui si preveda un esame nell'ambito del comitato ristretto delle maggiori problematiche emerse finora, in tempi stretti, proseguendo subito dopo l'*iter* in sede referente.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) nel comprendere la posizione espressa dal deputato Rosato e nel ritenere invece meno chiaro l'orientamento del deputato Raffaldini, prende atto di quanto emerso nel corso del dibattito esprimendo la disponibilità a svolgere un limitatissimo e concentrato numero di riunioni del comitato ristretto che si esauriscano in tempi molto ravvicinati, nell'auspicio che questo possa far giungere alla definizione di un testo condiviso.

La Commissione delibera quindi di proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo nell'ambito del Comitato ristretto.

Giorgio BORNACIN, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 giugno 2005.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Nuovo Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 giugno 2005.

Audizione di rappresentanti di rappresentanti di Ferrovie dello Stato s.p.a. in ordine ai profili connessi al tema al tema della logistica integrata nel servizio ferroviario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2005. — Presidenza del presidente Angelo SANZA. – Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Tassone.

La seduta comincia alle 14.

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Nuovo testo unificato C. 5736 – Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giorgio BORNACIN, *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, relativamente alle disposizioni di propria competenza, sul testo base adottato dalle Commissioni riunite I e V a seguito dell'esame degli emendamenti, presentati nel corso dell'esame in sede referente, al disegno di legge recante il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Fa quindi presente che l'articolato contiene specifiche disposizioni che attengono, seppur in modo indiretto, le competenze della IX Commissione e che incidono su materie oggetto di disciplina da parte di ulteriori provvedimenti, attualmente all'esame della stessa Commissione.

Tra queste, segnala l'articolo 5 del provvedimento, contenente una disciplina assai articolata, finalizzata al rilancio delle

città attraverso la realizzazione di un programma di interventi utili ad accrescerne la capacità competitiva, a livello nazionale ed internazionale. L'articolo reca, peraltro, il titolo di « legge obiettivo per le città », volendo richiamare l'impostazione e le finalità della legge n. 443 del 2001, la cosiddetta « legge obiettivo », volta a realizzare un programma di infrastrutture strategiche valutate essenziali per il rilancio socio-economico del Paese.

Per quanto riguarda aspetti di competenza della IX Commissione, rileva che la lettera *b)*, comma 2, del citato articolo 5, individua, tra gli obiettivi perseguiti dal Governo, il rafforzamento dei sistemi urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri. La successiva lettera *c)* indica, inoltre, la ottimizzazione delle opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera.

Le successive disposizioni dell'articolo 5 trattano la adozione di linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la predisposizione dei piani per la realizzazione degli interventi, d'intesa con le regioni e con il pieno coinvolgimento degli enti locali, anche attraverso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I piani sono quindi adottati con la sottoscrizione di accordi di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

Evidenzia quindi che il comma 12 del citato articolo 5 prevede che presso la Regione siciliana e la regione Calabria, qualora le due regioni esprimano al riguardo un'intesa, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria: in esso gli interventi disciplinati dall'articolo 5 devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani esistenti alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

Ricorda, al riguardo, che la disciplina dettata dall'articolo 5 del disegno di legge in esame investe una materia ed una serie di problematiche che sono oggetto di attento ed approfondito esame da parte della IX Commissione in particolare nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante C. 4995 che reca modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in cui si individua lo strumento del « piano urbano di mobilità » quale strumento strategico di pianificazione e di gestione di tutte le modalità di trasporto stradale in ambito comunale.

Fa poi presente che, nell'ambito delle competenze della IX Commissione in materia di telecomunicazioni, il provvedimento in esame reca, all'articolo 8, disposizioni finalizzate alla diffusione delle tecnologie, prevedendo, ai commi 1 e 2, misure di carattere fiscale a favore delle imprese o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società per l'acquisto di *personal computer* a favore dei lavoratori dipendenti. I commi da 3 a 6, dell'articolo 8, disciplinano l'obbligo, spettante alle pubbliche amministrazioni statali (il comma 7 estende tale disciplina alle regioni e agli enti locali), nei rapporti con i cittadini e con le imprese, di inviare e ricevere anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.

Infine, il comma 8 prevede che il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le successive disposizioni, contenute ai commi 9 e 10, novellando, rispettivamente, la legge n. 504 del 1992 e n. 463

del 1997, disciplinano l'utilizzo di procedure telematiche in materia di modello unico informatico. Il comma 13 modifica il comma 212 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) in materia di contributi estesi agli utenti alla rete mobile UMTS che si trovino su un territorio ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

Infine, l'articolo 14 del disegno di legge, relativo agli insediamenti turistici di qualità, prevede, al comma 5, che le proposte, presentate per promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, dovranno comprendere il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture ed opere pubbliche connesse.

In considerazione dello speciale rilievo politico e strategico, ricoperto del provvedimento in esame, che è volto ad integrare il quadro normativo nazionale per la realizzazione dell'obiettivo generale del rilancio della competitività del Paese, preannuncia una valutazione complessivamente parere favorevole sul testo in esame.

Angelo SANZA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 giugno 2005.

Norme per la sicurezza della navigazione e l'ammodernamento del naviglio.
C. 3528 Lion, C. 4104 Duca, C. 4362 Iannuccilli, C. 4775 Gibelli e C. 4816 Rosato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 giugno 2005. — Presidenza del presidente Angelo SANZA. – Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Tassone.

La seduta comincia alle 14.20.

Nuovo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto.
Atto n. 497.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo SANZA, *presidente,* ricorda che la Commissione avvia l'esame del nuovo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e per il recepimento della direttiva 2003/44/CE che ha modificato la direttiva 94/25/CE.

Peraltro, tenuto conto che il termine di venti giorni previsto dalla legge per il parere parlamentare viene a scadenza il 19 giugno prossimo e visti i ristrettissimi margini di tempo per l'esame del provvedimento da parte della Commissione – alla luce della recente sospensione dei lavori parlamentari – ritiene opportuno chiedere preliminarmente al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere anche la prossima settimana prima di procedere nell'*iter* di approvazione dello schema di esame. In tal modo sarà possibile per la Commissione disporre di tempi adeguati per l'esame del provvedimento che investe una materia – la nautica da diporto – su cui è stata sempre posta una particolare attenzione, come dimostrato nel corso dell'attento ed articolato esame parlamentare di quella che è poi divenuta la legge n. 172 del 2003.

Il Viceministro Mario Tassone, preso atto della puntuale e condivisibile richiesta formulata dal presidente, esprime la disponibilità, a nome del Governo, ad atten-

dere l'espressione del parere parlamentare prima di procedere oltre nell'*iter* di esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Luigi MURATORI, *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo – come previsto dalla norma di delega (articolo 6 della legge n. 172 del 2003) – il parere sul nuovo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e per il recepimento della direttiva 2003/44/CE che ha modificato la direttiva 94/25/CE », come risultante a seguito delle modifiche apportate dal Governo alla versione originaria dello schema sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti – la IX della Camera e l'8ª del Senato, oltre che, per le conseguenze di carattere finanziario, la Commissione Bilancio – nonché dell'intesa con la Conferenza Unificata. Il Governo ha tenuto altresì conto, come si evince dalla relazione governativa di accompagnamento, di indicazioni emerse nel frattempo da parte dei Dicasteri competenti, con particolare riferimento all'indicazione esplicita del recepimento della direttiva 2003/44/CE, ora contenuta nel testo.

Ricorda, quindi, che l'*iter* fissato dalla legge di delega prevede questo ulteriore passaggio parlamentare (prima dell'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri) e che il termine ultimo per l'esercizio governativo della delega è fissato al 29 luglio 2005.

Rileva quindi che, il 13 aprile 2005, la Commissione Trasporti ha espresso, sulla prima versione dello schema (atto n. 458), un articolato parere favorevole con condizioni e osservazioni. In pari data, la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi con riferimento ai profili di carattere finanziario.

Ritiene quindi opportuno richiamare i contenuti dei rilievi espressi dalla Commissione nel parere del 3 marzo scorso evidenziando, in primo luogo, come le tre condizioni contenute nel parere del 13 aprile scorso risultano nel complesso recepite nel testo.

In particolare, la IX Commissione evidenziava l'esigenza di sopprimere le previsioni dell'articolo 30, in quanto il certificato per l'uso dei motori amovibili non viene richiesto negli altri paesi ed ha, al contempo, un costo di emissione che rischia di gravare sul cittadino. Tale articolo risulta ora integralmente soppresso.

Si evidenziava inoltre la necessità, all'articolo 39, di sostituire la previsione di cui al comma 3, lettera *a)*, che consente la conduzione di moto ad acqua senza patente nautica, in modo da coordinarla con la legge n. 172 del 2003, che ha espressamente previsto l'obbligo di patente nautica per la conduzione delle moto ad acqua, a tal fine modificando l'articolo 13, comma 3, lettera *a)* della legge n. 50 del 1971. Nel nuovo testo ciò è stato espressamente previsto all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*.

Infine, con riferimento all'articolo 53, la IX Commissione – ferme restando le altre disposizioni sanzionatorie – segnalava l'esigenza di prevedere anche una sanzione amministrativa pecuniaria generale, applicabile per tutte le fattispecie di violazione di norme del codice in esame o di provvedimenti emanati in base ad esso, anche tenuto conto che la legge n. 172 del 2003 ha espressamente previsto una tale norma di chiusura, inserendola nell'articolo 39, comma 4, della legge n. 50 del 1971.

Attualmente, nel testo risulta stato inserito un nuovo comma 4 che reca una sanzione amministrativa generale – salvo i casi di cui ai commi 1 e 3 – del pagamento da 50 a 500 euro in caso di non osservanza delle disposizione del decreto o di un provvedimento emanato dall'autorità competente.

Quanto alle osservazioni contenute nel parere formulato dalla IX Commissione, ritiene opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo – tenuto conto di quanto evidenziato nella Rela-

zione illustrativa – in ordine alle ragioni del mancato recepimento dei rilievi formulati alle lettere *b), d), i), l), n)*.

In particolare, con l'osservazione di cui alla lettera *b)*, relativa all'articolo 17, comma 1, si segnalava l'opportunità di prevedere un termine per la trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sulle unità da diporto, nonché le relative sanzioni.

Al riguardo, nella relazione, si evidenzia che « tale pubblicità ha carattere dichiarativo e non obbligatorio e dalla stessa non possono che discendere le sole conseguenze civilistiche in materia di trascrizione.

Con l'osservazione di cui alla lettera *d)*, concernente l'articolo 23, comma 5, si evidenziava l'opportunità di fare riferimento all'« avvio delle procedure amministrative », anziché allo « svolgimento » delle stesse, atteso che la presentazione dei documenti in originale rimane comunque necessaria ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza.

Nella relazione si fa presente che non è stata recepita alla luce delle osservazioni del Ministero per l'attuazione del programma di governo. Peraltro, è stata inserita alla fine del comma 5 la precisazione che si tratta di un invio dei documenti di bordo su « supporto informatico o per via telematica ».

Con l'osservazione di cui alla lettera *i)*, relativa all'articolo 39, si segnalava l'esigenza di estendere anche all'Assonautica la deroga prevista dal comma 4 in favore delle scuole gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana.

Tale rilievo non è stata recepito: nella Relazione si rileva infatti che è stato adottato il criterio generale di inserire solo la categoria degli « enti pubblici e di interesse pubblico » e che, pertanto, l'inserimento di alcune associazioni non rientranti in tale ambito rischierebbe di dare luogo a disparità di trattamento rispetto alle altre.

Infine, l'osservazione di cui alla lettera *l)*, segnalava l'opportunità di prevedere, all'articolo 39, un espresso richiamo alle scuole nautiche autorizzate dalle province, al fine di salvaguardarne l'incardinamento nel tessuto socio-economico e la professionalità.

Questa non è stata recepita: nella relazione si rileva infatti che « l'autorizzazione provinciale avrebbe il solo effetto di aggirare le disposizioni del decreto legislativo ».

Inoltre, non risulta integralmente recepita l'osservazione di cui alla lettera *n)*, concernente l'articolo 52, in cui si evidenziava l'esigenza di richiamare espressamente, nell'ambito dell'insegnamento e della realizzazione di specifici progetti formativi – oltre agli istituti tecnici nautici, alla Lega navale Italiana ed alla Federazione Italiana della Vela – anche le amministrazioni locali che ne facciano espressamente richiesta ed il Forum istituito dal decreto del Ministro dell'economia del 17 aprile 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, valutando anche la possibilità di rinviare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di altre organizzazioni ritenute idonee alla promozione dell'educazione marinara.

Tale osservazione non è stata infatti recepita con riferimento al Forum mentre sono state inserite, alla fine del comma 1 dell'articolo 52, le « Amministrazioni locali interessate »: nella relazione si rileva che i progetti formativi rientrano nell'ambito delle prerogative delle regioni. Sembra quindi opportuno chiedere ulteriori chiarimenti al Governo anche in merito a tale aspetto.

Fa quindi presente che le altre osservazioni risultano invece recepite.

In particolare, è stata inserita una precisazione nel senso indicato alla prima osservazione (lettera *a)*) al comma 3 dell'articolo 1 in merito all'esigenza di prevedere espressamente che le disposizioni del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, si applicano solo per quegli aspetti che non trovano alcuna regolamentazione in altri atti normativi riguardanti direttamente lo specifico settore della nautica da diporto.

L'osservazione di cui alla lettera *c)* è stata recepita modificando l'articolo 22, comma 3, lettera *b)*, numero 4), facendo riferimento ad un'altezza delle onde fino a 0,3 metri anzichè fino a 0,5 metri.

È stata poi recepita l'osservazione di cui alla lettera *e)* inserendo l'indicazione del « nulla osta » all'articolo 25, comma 4, come richiesto dalla Commissione.

Al medesimo comma 4 dell'articolo 25, è stata richiamata espressamente la fattispecie della « vendita » – oltre che a quella del « trasferimento » – dell'unità da diporto all'estero, come rilevato all'osservazione di cui alla lettera *f)*.

Sono state quindi soppresse le previsioni dell'articolo 27, che disciplinano il rilascio dell'attestazione di idoneità per i natanti a motore di lunghezza compresa tra i 7,51 metri ed i 10 metri, come evidenziato all'osservazione di cui alla lettera *g)*, al fine di evitare sovrapposizioni con i procedimenti di immatricolazione già effettuati e con l'obbligo di apporre la marcatura CE, previsto dalla legge n. 172 del 2003.

È stata poi recepita l'osservazione di cui alla lettera *h)* riformulando il comma 1 dell'articolo 31, nel senso di prevedere l'obbligatoria installazione del GPS sulle sole imbarcazioni da diporto in navigazione oltre le 12 miglia dalla costa.

È stata quindi inserita, al comma 5 dell'articolo 53 – avente ad oggetto le violazioni commesse con unità da diporto – la norma attualmente prevista al comma 2 dell'articolo 46, ai sensi della quale, in caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione per le quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è responsabile in solido con l'autore delle violazioni, salvo che provi che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà. Ciò in aderenza con l'osservazione di cui alla lettera *m)*.

In ordine all'osservazione di cui alla lettera *o)* – in cui si segnalava l'opportunità, all'articolo 52, di prevedere forme e modalità di coinvolgimento degli enti locali nelle disposizioni relative alla promozione della cultura nautica – questa sembra di fatto recepita con il richiamo alle « Amministrazioni locali interessate ».

È stato infine inserito, al comma 1 dell'articolo 65, il richiamo esplicito ai « criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi », come evidenziato all'osservazione di cui alla lettera *p)*, ed è stato inserita tra le materie oggetto del regolamento di attuazione da adottare ai sensi dell'articolo 65 entro 90 giorni « l'istituzione dello sportello unico del diportista », come evidenziato dalla IX Commissione al punto *q)*.

Angelo SANZA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernenti l'istituzione del « piano urbano di mobilità ».
C. 4995 Rosato.